

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 158/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 142/CSA- RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 2019

### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Daniele Cantini, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO SIG. MAZZARRI WALTER AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/CAGLIARI DEL 14.4.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 203 del 16.4.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 203 del 16.4.2019 ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 al reclamante.

Tale decisione è stata assunta perché, al 33° del secondo tempo, dell'incontro Torino/Cagliari disputato il 14.4.2019, il Mazzarri, *"contestava platealmente una decisione arbitrale rivolgendosi verso la propria tribuna assumendo un atteggiamento provocatorio e anche intimidatorio all'uscita del recinto di gioco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; recidivo"*.

Avverso tale provvedimento il signor Mazzarri Walter ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 18.4.2019, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 3.5.2019, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal sig. Mazzarri Walter, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **2. RICORSO A.S.D. PINETO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEPE ALFONSO SEGUITO GARA PINETO CALCIO/SAMMAURESE DEL 28.04.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 29.04.2019)

La ASD Pineto Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com Uff. n. 135 del 29.4.2019 con la quale, in riferimento alla gara tra Pineto Calcio e Sammaurese del 28.4.2019, ha comminato al calciatore Alfonso Pepe la squalifica per 7 gare effettive con la seguente motivazione: *"per avere, a gioco fermo, colpito con un calcio ad una gamba un calciatore avversario che si trovava a terra. Alla notifica del provvedimento disciplinare,*

*afferrava per un polso il Direttore di gara e lo trascinava per qualche metro verso di se, mentre gli rivolgeva espressioni irrispettose ”.*

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica nella misura di due giornate o nella minor misura ritenuta di giustizia la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto la infondatezza dei fatti contestati in quanto il calciatore Pepe avrebbe soltanto sfiorato con il piede sinistro l'avversario rimasto a terra senza che il suo comportamento potesse in alcun modo configurarsi come violento.

Inoltre il calciatore Pepe non avrebbe mai trascinato per qualche metro verso di sé il Direttore di gara e la sua condotta andrebbe valutata soltanto come condotta irrispettosa.

La Corte, in considerazione delle asserzioni contenute nel ricorso in ordine all'accaduto, ha ritenuto di sentire il Direttore di gara per una puntuale ricostruzione degli eventi.

Dal colloquio con lo stesso è emerso che l'atto compiuto dal calciatore nei suoi confronti non era violento ma soltanto dimostrativo di ciò che era occorso.

La sanzione nei confronti del predetto calciatore va pertanto rideterminata in quattro giornate in considerazione del comportamento tenuto nei confronti del calciatore avversario e del Direttore di gara alla luce delle precisazioni fornite da quest'ultimo.

Il ricorso va parzialmente accolto rideterminando la sanzione nella squalifica per quattro giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Pineto Calcio di Pineto (Teramo) e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Daniele Cantini - Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **3. RICORSO POL. CHAMINADE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **AMMONIZIONE E DIFFIDA AL SIG. MARINO ANTONIO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GARA AL SIG. DI CUIA MASSIMILIANO;**
- **SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALC. DE NISCO CARLO,**
- **SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALC. NAUZET MORA DOMINQUEZ;**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE AL CALC. ORIENTE LUCA,**

**INFLITTE SEGUITO GARA POL. CHAMINADE ASD/ETA BETA FOOTBALL CLUB DEL 27.04.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 952 del 30.4.2019)

Con ricorso del 6.5.2019, la Società Polisportiva Chaminade ASD ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 952 del 30.4.2019 della predetta Divisione) con la quale, a seguito della gara Polisportiva Chaminade A.S.D. – A.S.D. Eta Beta Football Club, disputatasi in data 27.4.2019, erano state irrogate le seguenti sanzioni:

- ammenda di € 2000,00, con diffida a carico della Società;
- ammonizione con diffida a carico del dirigente, Marino Antonio;
- squalifica per 2 giornate effettive di gara a carico dell'allenatore, Di Cuia Massimiliano;
- squalifica per 6 giornate effettive di gara nei confronti del calciatore, De Nisco Carlo;
- squalifica per 6 giornate effettive di gara nei confronti del calciatore, Nauzet Mora Dominquez;

Dominquez;

- squalifica per 2 giornate effettive di gara nei confronti del calciatore, Oriente Luca.

Questa Corte ritiene quanto segue.

Con riferimento al ricorso proposto avverso la sanzione dell'ammenda di € 2000,00, con diffida a carico della Società, si evidenzia come lo stesso sia del tutto infondato atteso che la sanzione irrogata appare del tutto congrua rispetto alle condotte poste in essere, al termine della gara, dai tesserati della Società ricorrente nei confronti dell'Arbitro.

Con riferimento al ricorso proposto avverso la sanzione dell'ammonizione con diffida a carico del dirigente, Marino Antonio, si evidenzia come lo stesso possa essere accolto, riducendo la sanzione alla sola ammonizione.

Con riferimento al ricorso proposto avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara a carico dell'allenatore, Di Cuia Massimiliano, si evidenzia come lo stesso possa essere accolto, riducendo la sanzione ad 1 giornata di squalifica.

Con riferimento ai ricorsi, proposti avverso la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara, irrogata nei confronti dei calciatori, De Nisco Carlo e Nauzet Mora Dominquez, si evidenzia quanto segue.

La disposizione di cui all'articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., per come modificato con decisione del Presidente Federale di cui al Com. Uff. n. 19/A del 7.12.2018 prevede, a carico dei calciatori, la sanzione *"per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriparabile nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico"*.

Tale disposizione deve essere interpretata alla luce di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 11-bis del C.G.S. (disposizione, quest'ultima, anch'essa introdotta con decisione del Presidente Federale di cui al Com. Uff. n. 19/A del 7.12.2018).

Il contatto fisico, cui fa riferimento l'articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., al fine di commisurare la sanzione da assegnare al comportamento del tesserato, deve integrare gli estremi della *"volontaria aggressività"*, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata, come emerge dal primo comma dell'articolo 11-bis del C.G.S., che individua le circostanze in base alle quali deve essere aggravata la sanzione, come previsto dalla lettera d) del quarto comma dell'articolo 19 del C.G.S..

Nel caso che ci occupa, entrambi i calciatori hanno tenuto nei confronti del Direttore di Gara una condotta gravemente irriparabile che si è, poi, concretizzata in una volontaria aggressione inserita in una attività impetuosa e incontrollata.

Tuttavia, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, se appare corretta con riferimento al calciatore, Nauzet Mora Dominquez, merita, invece, riforma con riferimento al calciatore, De Nisco Carlo, nei confronti del quale appare equo ridurre la sanzione al minimo edittale di quattro giornate previsto dalla disposizione di cui all'articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., per come modificato con decisione del Presidente Federale di cui al Com. Uff. n. 19/A del 7.12.2018.

Quanto, infine, al ricorso proposto avverso la sanzione squalifica per 2 giornate effettive di gara nei confronti del calciatore, Oriente Luca, si evidenzia come lo stesso sia del tutto infondato atteso che il predetto calciatore ha rivolto al Direttore di Gara una frase gravemente offensiva.

Per questi motivi la C.S.A.:

- Respinge il ricorso proposto avverso la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante;
- Accoglie il ricorso proposto per il Sig. Marino Antonio rideterminando la sanzione alla sola ammonizione;
- Accoglie il ricorso proposto per il Sig. Di Cuia Massimiliano riducendo la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara;
- Accoglie il ricorso proposto per il calciatore De Nisco Carlo riducendo la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara;
- Respinge il ricorso proposto per il calciatore Nauzet Mora Dominquez;
- Respinge il ricorso proposto per il calciatore Oriente Luca.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma il 3 giugno 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina